

## 7.2 Trattamento privilegiato diretto tabellare

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Aventi diritto
- c. Concessione
- d. Normativa di riferimento

Si definiscono pensioni “privilegiate tabellari” quelle concesse ai militari ed assimilati nel caso in cui abbiano contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 del D.P.R. 1092/73) e ascrivibili ad una delle otto categorie previste dalla legislazione sulle pensioni di guerra.

### ***a. Introduzione***

Generalmente la pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente è collocato a riposo con un trattamento che dicesi “privilegiato” in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri. Quindi, affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio devono sussistere due condizioni:

- La dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio;
- Il requisito dell’inabilità al servizio.

Tuttavia per il trattamento pensionistico di privilegio di alcune categorie di personale (militari, appartenenti alla Polizia di stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ecc) si applica quanto prescritto dall’art. 67 del T.U. 1092/73. Quindi, il trattamento di privilegio potrà essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello dell’inidoneità al servizio. L’interessato consegue il diritto alla pensione di privilegio nell’ipotesi in cui dal verbale dell’accertamento sanitario risulti che le infermità di cui alla tabella “A” allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834 non siano suscettibili di miglioramento, mentre, al contrario, avrà diritto alla corresponsione di un [assegno rinnovabile](#) di durata temporanea. Peculiarità delle pensioni privilegiate tabellari è quella di avere una funzione meramente risarcitoria (Sentenza della Corte Costituzionale n. 387/89), il cui titolo preminente è ravvisabile nella menomazione sofferta nell’adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell’art. 52 – 2° comma - della Costituzione (servizio di leva). Alle pensioni della specie non può essere attribuita natura reddituale essendo il relativo importo correlato non ad un pregresso trattamento retributivo (in quanto durante il richiamato servizio obbligatorio non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali), bensì alla gravità delle conseguenze dell’evento invalidante, in rapporto alle quali – pertanto – viene a rivestire carattere di minimo ed uniforme indennizzo sostanziale previsto in apposite “tabelle”, aggiornate periodicamente (e, per questo, definite *pensioni tabellari*). Poiché la legge n. 724/94 (art. 15 – comma 3), dapprima, e la legge di riforma n. 335/95, successivamente, hanno inteso introdurre modifiche sostanziali esclusivamente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico da corrispondere a fronte dell’esistenza di una posizione assicurativa da lavoro dipendente, ne consegue che i trattamenti privilegiati tabellari

continuano ad essere disciplinati dalle norme del T.U. n. 1092/73 per quanto attiene sia le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione, sia la misura percentuale di reversibilità da attribuire. I trattamenti in questione continuano ad essere provvisti, se spettante, della [Indennità Integrativa Speciale \(I.I.S.\)](#) come separato assegno accessorio (art. 2, Legge 27.5.59, n. 324) ovvero a beneficiare dell'istituto dell'integrazione al minimo I.N.P.S. nei casi e alle condizioni previste dal D.L. 12.9.1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella Legge 11.11.1983, n. 638) e successive integrazioni. Dal 1.1.1989 le pensioni privilegiate tabellari non sono più soggette alla ritenute assistenziali. I trattamenti privilegiati tabellari sono altresì soggetti alle perequazioni automatiche di cui alle leggi n. 177/76 e n. 730/83 e successive modificazioni. Le Ragionerie Territoriali, ricevuti i provvedimenti emessi dalla competente Amministrazione Centrale, dispongono tramite la procedura on-line *SPT WEB Pensioni* – nei tempi e con le modalità stabilite dalla vigente normativa – l'ordinazione dei pagamenti, con la precisazione che:

- Le pensioni privilegiate tabellari sono esenti da IRPEF in quanto, avendo natura risarcitoria e non previdenziale, rientrano nella previsione dell'art. 6, punto 2, del D.P.R. 917/1986 e successive integrazioni, secondo il quale non sono assoggettabili ad imposizione i provvedimenti dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- A decorrere dal 1.1.1994 gli importi annui lordi previsti dalle apposite tabelle differiscono a seconda che sul trattamento pensionistico privilegiato, sia diretto che indiretto, venga o meno corrisposta la Indennità Integrativa Speciale ovvero lo stesso trattamento debba essere integrato al minimo INPS;
- Le pensioni in argomento sono cumulabili con ulteriori trattamenti pensionistici;
- Ai titolari di trattamento privilegiato di I ctg spettano, alle medesime condizioni, gli stessi assegni accessori previsti per i titolari di [pensione di guerra di I ctg](#) (D.P.R. 915/1978 e successive modificazioni);
- Possono essere assoggettate a ritenute extraerariali (quali: recupero somme indebitamente riscosse, alimenti a favore del coniuge separato o divorziato ovvero per il mantenimento dei figli, deleghe sindacali).

#### ***b. Avanti diritto***

Il trattamento privilegiato tabellare spetta ai militari in servizio di leva ed ai richiamati nelle Forze Armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, nonché agli allievi Carabinieri, allievi della Guardia di Finanza, allievi della Polizia di Stato, allievi di 1<sup>a</sup> classe dell'Accademia navale, allievi delle scuole e dei collegi militari, militari volontari e trattenuti, volontari di leva arruolati nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

#### ***c. Concessione***

Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio nei confronti del militare o assimilato cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio (dispensa). In ogni altro caso, il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda (art. 167 del T.U. 1092/73). La domanda deve essere presentata all'ufficio presso il quale l'interessato ha prestato l'ultimo servizio e deve contenere l'indicazione delle infermità o lesioni per le quali il trattamento è richiesto e devono essere inoltre specificati i fatti di servizio che le determinarono. A tal fine, il richiedente può produrre certificazioni sanitarie e quant'altra documentazione ritenga utile (art. 168 del T.U. 1092/73). L'interessato che ritenga di aver contratto una infermità per causa di servizio, qualora lasci trascorrere 5 anni (elevati a 10, se l'invalidità derivi da parkinsonismo) dalla data di cessazione

dal servizio stesso senza averne chiesto la constatazione, decade dal diritto al conseguimento della pensione privilegiata (art. 169 del T.U. 1092/73). Ricevuta la domanda con relativa documentazione, l'ufficio cui è stata presentata procede ad accertare i requisiti soggettivi del richiedente e se vi è sufficiente documentazione, redige quindi un rapporto informativo e trasmette l'intera pratica all'amministrazione centrale (o periferica) competente a liquidare il trattamento di pensione (art. 170 del T.U. 1092/73). Detto ufficio, nel caso in cui riscontri che la domanda è stata presentata dopo i termini di scadenza previsti respinge la stessa per intempestività. Al contrario, se tutto è nella norma, acquisisce il parere dell'Organo sanitario di accertamento (ex C.M.O.) nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il parere di cui trattasi deve riguardare l'esistenza o meno di menomazioni dell'integrità fisica lamentata, sia la causalità o con causalità con il servizio e sia il carattere permanente dell'invalidità. L'interessato durante gli accertamenti può farsi assistere da un medico di propria fiducia (art. 172 del T.U. 1092/73); se, entro un anno dalla convocazione (salvo giustificato motivo), non si presenta agli accertamenti sanitari, potrà conseguire l'eventuale trattamento privilegiato diretto solo mediante presentazione di nuova domanda. Ultimata la fase istruttoria, l'ufficio preposto (centrale o periferico) emette un provvedimento (decreto) con il quale viene concesso o negato il trattamento privilegiato tabellare. Nel decreto concessivo è indicata, per le pensioni dirette, la categoria alla quale l'infermità è stata riconosciuta ascrivibile. Il provvedimento di rigetto viene motivato – in fatto ed in diritto – delle ragioni per le quali la concessione è negata.

***d. Normativa di riferimento***

- ✓ Costituzione Italiana (art. 52)
- ✓ Legge 27/5/1959, n. 324 (art. 2)
- ✓ D.P.R. 29/12/1973, n. 1092
- ✓ Legge n. 177/76
- ✓ D.P.R. n. 915/1978
- ✓ D.P.R. 30/12/1981, n. 834
- ✓ Legge 11/11/1983, n. 638 (conversione con modificazioni D.L. 463/83)
- ✓ Legge n. 730/83
- ✓ D.P.R. 917/1986 (art. 6, punto 2)
- ✓ Sentenza della Corte Costituzionale n. 387/89
- ✓ Legge n. 724/94 (art. 15 – comma 3)
- ✓ Legge n. 335/95